

N.° 2426/12 Ordine  
N.° 130/10 ruolo  
N.° 309/12 cronol  
N.° 7204/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
- Sezione Commerciale -

in composizione monocratica nella persona del Dr. Adalberto Stranieri ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 130 per l'anno 2010 R.G. promossa da

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE PIRELLA GÖTTSCHE LOWE DI PIRELLA GÖTTSCHE LOWE DA~~

con gli Avv.ti ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ e ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~

attrice

**CONTRO**

~~FALLI~~ **C** ~~CON~~ **S.R.L.**

contumace

debitrice convenuta

**E CONTRO**

~~LINEE IRE~~ **S.P.A.**

con gli Avv.ti Marzio Remus, Luigi Remus e Sara Remus

terza pignorata convenuta

**CONCLUSIONI**

rassegnate in atti ed a verbale (Cass. Civile 21/01/2009, n° 1549).

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO**

(art. 58.2 L. 18.6.09)

La necessità d'accertamento giudiziale del rapporto dare-avere tra debitore esecutato e terzo pignorato ha tratto fondamento dalla dichiarazione negativa resa da parte del legale rapp.te di Ing. L. [redacted] It. [redacted] S.p.a. con r.r. 3.3.09 a' sensi dell'art. 547 c.p.c. in seno all'esecuzione presso terzi n° 814/09.

Il merito del rapporto dare-avere tra terza pignorata ed esecutata non è stato fatto oggetto di compiuto accertamento a causa della declaratoria di fallimento dell'esecutata, giusta sentenza in data 5.1.2010 del Tribunale di Bassano del Grappa n° 1/2010.

A tale vicenda sostanziale ha fatto seguito infatti, in data 21.10.2010 e giusta versamento in atti del provvedimento di cui sopra da parte della stessa attrice,

l'inevitabile declaratoria d'interruzione del processo a' sensi dell'art. 43 c.p.c.

L.F.

Il ricorso avanzato personalmente dall'attrice in data 30.11.2010 per la riassunzione del processo interrotto deve pertanto dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione attiva all'azione, atteso che soltanto il Curatore fallimentare, a' sensi del già richiamato art. 43, 1° comma, può stare in giudizio per il Fallimento.

Invero, la stessa giurisprudenza di legittimità citata dall'attrice avalla siffatta conclusione, facendo essa plurimo esplicito riferimento, omesso dall'attrice nel riportarne gli stralci, "all'interesse del Curatore a tale accertamento".

Interesse non manifestato dalla Curatela, rimasta addirittura contumace né, pur coi limiti intrinseci alla sua posizione sostanziale, dalla debitrice personalmente.

Parimenti non documentata è l'eventuale "liberatoria" rilascianda dalla Curatela all'odierna attrice a proseguire in proprio l'azione d'accertamento.

Tale ordine di considerazioni assorbe interamente ogni altra questione proposta dalle parti in giudizio ed attinente al merito del rapporto dare-avere tra debitrice e terza pignorata, che ben potrà essere fatto oggetto di approfondimento allorché la debitrice ora fallita dovesse tornare *in bonis*.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche a titolo di risarcimento del danno a' sensi dell'invocato art. 96 c.p.c., a carico di ~~Pi...~~ ~~P...~~ di ~~P...~~ ~~D...~~ ed in favore di ~~Log~~ ~~Leone~~ ~~Italia~~ S.p.a. nella misura complessiva di € 16.300,45 (già comprensivi di rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A., ove applicabile) di cui € 3.149,00 per diritti ed € 10.595,00 per onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità della domanda promossa in riassunzione dall'attrice ~~P...~~ ~~P...~~ di ~~P...~~ ~~D...~~ per carenza di legittimazione attiva all'azione;
- condanna l'attrice ~~P...~~ ~~P...~~ di ~~P...~~ ~~D...~~ al pagamento in favore di ~~Log~~ ~~Leone~~ ~~Italia~~ S.p.a. della somma di € 16.300,45 (già comprensivi di rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A., ove applicabile) di cui € 3.149,00 per diritti ed € 10.595,00 per onorari, a titolo di rimborso delle spese di lite nonché di risarcimento del danno ex art. 96.1 c.p.c.;
- conferma l'improseguibilità ex art. 51 L.F. della procedura esecutiva n° 814/09 pendente avanti al Tribunale di Brescia.

Brescia, 17.7.2012

Il Cancelliere  
V.essa Carmela Rizza  
Depositaria della Cancelleria del Tribunale  
Brescia,  
02/16/2012  
Cancelleria GI  
Carmela Rizza

Il G.E.  
(Dr. Adalberto Stranieri)